SENT. n. 74/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA LIGURIA

Composta dai signori magistrati:

Piero Carlo	FLOREANI	Presidente
Alessandro	BENIGNI	Consigliere
Antonino	GRASSO	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di conto iscritto al n. 21605 del registro di segreteria, nei confronti di MAGDA MARCHESE (c.f. MRC MGD 62C48 D969K), nata a Genova in data 8.3.1962, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti prof. Mauro Renna (c.f. RNN MRA 69E03 F205U; p.e.c. mauro.renna@milano.pecavvocati.it), Nicola Sabbini (c.f. SBB NCL 84S29 C743A – p.e.c. nicola.sabbini@milano.pecavvocati.it), Daniela Amati (c.f. MTA DNL 83D63 D416M – p.e.c. daniela.amati@milano.pecavvocati.it) e Rebecca Santoro (c.f. SNT RCC 94P66E 815T – p.e.c. rebecca.santoro@ordavvle.legalmail.it), con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia.

Esaminati gli atti ed i documenti tutti della causa.

Uditi, nella pubblica udienza del 18 settembre 2025, il consigliere relatore Antonino Grasso, il Pubblico ministero, in persona del V. Procuratore generale dott. Silvio Ronci, e l'avv. Riccardo Caruso, delegato, per il convenuto.

Ritenuto in

FATTO

Con relazione depositata il 4 aprile 2025 il magistrato istruttore ha deferito all'esame collegiale il conto giudiziale n. 41636 reso dall'agente contabile del Comune di Genova Magda Marchese, economo della direzione servizi finanziari, annualità 2018, per la declaratoria di irregolarità della gestione contabile e la condanna per le somme non discaricabili, nella misura di euro 12.685,20, salvo lo stralcio delle spese effettuate con la carta prepagata.

Risulta dalla relazione che: in data 21 agosto 2019 è stato depositato il conto in oggetto, del quale, con nota istruttoria del 10 agosto 2020, è stata chiesta la ricompilazione secondo il modello n. 23 di cui al d.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194. Nella stessa occasione è stata chiesta anche la produzione di ulteriori documenti; il conto, ricompilato secondo il modello n. 23, è stato depositato in data 5 ottobre 2020, unitamente ad ulteriore documentazione, successivamente integrata; in ragione delle essenziali, sebbene non esaustive, integrazioni documentali prodotte nel 2020 e nel 2024 e considerando, comunque, che, ai fini del computo del termine quinquennale di estinzione del giudizio di conto rilevano gli annuali periodi di sospensione feriale oltre che gli effetti sospensivi ex lege discendenti dalla previsione dell'art. 85, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il giudizio sul conto in oggetto non sarebbe estinto; la spesa economale ammonta a euro 12.685,20 ed è stata suddistinta nelle seguenti voci: minute spese d'ufficio euro 1.766,95; missioni per progetti Ue euro 8.452,11; missioni istituzionali euro 2.063,70; spese per progetti Ue euro 90,00; spese postali euro 312,44; riguardo alle spese di missione, che solo in alcuni casi

risultano essere state preventivamente autorizzate, l'art. 54, comma 2, lett. h, del regolamento economale condiziona espressamente l'ammissibilità dell'uso del relativo fondo alla sussistenza dei requisiti di urgenza, occasionalità e non riconducibilità della spesa entro l'attività principale degli uffici. Dalla documentazione prodotta dall'ente non si dedurrebbe la ricorrenza dei prescritti requisiti di ammissibilità. Fatte salve le trasferte imprevedibili e indifferibili, finalizzate al soddisfacimento di esigenze dell'ente, le spese di missione, soprattutto se motivate dalla partecipazione a corsi di formazione, congressi, convegni, eventi o manifestazioni a carattere ricorrente, non avrebbero i prescritti requisiti di ammissibilità, a differenza degli anticipi dei trattamenti di trasferta. L'esame del conto, tuttavia, non consentirebbe di distinguere con certezza tra gli importi delle anticipazioni e quelli dei rimborsi; le spese per i progetti europei sarebbero tipicamente programmabili e prevedibili, per cui, in mancanza di documentazione comprovante i prescritti requisiti, sarebbe irregolare la loro imputazione al fondo economale; gli altri esborsi, sebbene astrattamente ascrivibili al concetto di spesa economale, dovrebbero comunque essere documentati quanto alla loro inerenza ai fini istituzionali dell'ente ai fini della disamina della loro ammissibilità e legittimità; le spese di missione per l'importo di euro 8.039,77, effettuate mediante carta di credito prepagata, intestata ad altro soggetto, dovrebbero essere stralciate da quelle oggetto di deferimento conformemente alla giurisprudenza della Sezione; sul piano regolamentare segnala la mancata previsione di precisi limiti all'importo dei pagamenti effettuabili con il fondo economale. Il regolamento vigente all'epoca delle gestioni economali oggetto di analisi comunque è stato modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 75 del 22 dicembre 2023. Il nuovo testo, in vigore dal 22 gennaio

2024, tiene conto delle osservazioni espresse nelle precedenti relazioni, le quali hanno trovato conforto nelle declaratorie di irregolarità pronunciate dalla Sezione.

Ha concluso la Procura regionale, per la quale: per quanto riguarda le spese sostenute, indicate nella relazione come non discaricabili per complessivi euro 12.685,20, la memoria difensiva della convenuta, con pertinente documentazione, avrebbe dimostrato l'inerenza e riconducibilità alle finalità istituzionali dell'amministrazione comunale; rispetto alle suindicate spese economali, di quelle effettuate attraverso carta prepagata, che ammonterebbero ad euro 8.539,08 (e non, come indicato nella relazione, euro 8.039,77), dovrebbero essere chiamati a rispondere, in qualità di agenti contabili, gli effettivi utilizzatori della carta. Conclude per: stralcio delle spese effettuate con carta prepagata; discarico dell'agente contabile; compensazione delle spese processuali.

Con rituale memoria ha svolto le proprie difese scritte l'agente contabile, deducendo: che tutte le partite di spesa richiamate nella relazione di irregolarità sarebbero inerenti a spese sostenute dall'Ente per finalità di carattere eminentemente istituzionale; che la mancata previsione, sul piano regolamentare, di precisi limiti all'importo dei pagamenti effettuabili con il fondo economale, è stata rimediata con delibera del Consiglio comunale n. 75 del 22.12.2023, con la quale il Comune di Genova ha modificato il regolamento di contabilità, prevedendo: (i) il ripristino della figura dell'economo unico; (ii) una maggiore specificazione delle tipologie di spesa economale; (iii) e, soprattutto, per quanto qui rileva, l'importo massimo delle minute spese; sulla scorta dei precedenti della Sezione, lo stralcio integrale e/o la declaratoria di

improcedibilità per le spese pari a euro 8.539,08 (non già del minor importo di euro 8.039,77, come indicato in relazione) effettuate mediante carta prepagata di debito, carta intestata al dirigente e al funzionario della struttura "Contabilità e finanza"; con riferimento alle minute spese d'ufficio, pari ad euro 2.079,39 (di cui euro 362,73 effettuate con carta, con conseguente quota residua pari a euro 1.716,66), che trattasi delle classiche spese economali di importo limitato, connotate da urgenza e imprevedibilità, necessarie per una rapida e semplificata acquisizione di forniture non programmabili e/o disponibili a magazzino (es. cancelleria, ferramenta, ecc.), al fine di « assicurare il corretto funzionamento degli uffici, come previsto dall'art. 54, co. 1, del regolamento economale, modificato con delibera n. 2/2018; che le spese in missioni per la realizzazione di progetti UE, espressamente contemplate dall'art. 63 co. 2 lett. h) del regolamento di contabilità, vigente a valle delle modifiche di cui alla deliberazione n. 2/2018, sarebbero state autorizzate a mezzo di determinazioni dirigenziali; che le spese per missioni istituzionali, di ammontare pari ad euro 2.063,70 (di cui euro 1.622,55 effettuate con carta, con conseguente quota residua pari a euro 442, 15), sarebbero state appositamente previste e autorizzate ex art. 63 co. 2 lett. h) del regolamento di contabilità (art. 54, co. 2, lett. h), vigente a valle delle modifiche di cui alla determina n. 2/2018); con riferimento alle spese postali, di ammontare pari a euro 312,44, l'art. 63, co. 2, lett. d), del regolamento di contabilità, come modificato dalla deliberazione n. 2/2018, contempla espressamente le «spese postali, telegrafiche, di registro, contrattuali e di notifica». Conclude: in via principale per la dichiarazione di regolarità del conto e per il discarico; in subordine, comunque, per il discarico e l'esercizio del potere riduttivo. Con vittoria di spese.

All'udienza pubblica odierna, il Pubblico ministero e il convenuto hanno concluso come da verbale.

Considerato in

DIRITTO

1. Osserva il Collegio che la responsabilità contabile, quanto ad elementi costitutivi, a prescindere dalla specificità delle obbligazioni che incombono su coloro che hanno il maneggio di beni e valori di pubblica pertinenza, si modella sullo stesso paradigma che caratterizza la c.d. responsabilità amministrativa (Corte cost., n. 371/1998) e richiede dunque quale elemento indefettibile la verificazione di un danno a carico delle finanze pubbliche. A questa prospettiva si raccorda l'art. 149, c. 3, del codice di giustizia contabile, a mente del quale il giudice, quando non pronuncia discarico, liquida il debito dell'agente e dispone, ove occorra, la rettifica dei resti da riprendersi nel conto successivo, ovvero dichiara l'irregolarità della gestione contabile. Sulla distinzione tra discarico/non discarico e regolarità/non regolarità questa Corte si è ripetutamente espressa, osservando che il non discarico è la conseguenza di un ammanco, al cui ripiano il contabile deve essere condannato. La declaratoria di irregolarità, invece, può essere ricondotta alla mera inosservanza dei requisiti formali (cfr. Sez. II, n. 256/2020). Pertanto, è stato rimarcato che il riscontro della irregolarità del conto non ne preclude l'autonoma declaratoria, pur in mancanza di una contestuale pronuncia di condanna a carico del contabile nei cui confronti non sono state rilevate ipotesi di ammanco o di irregolarità della gestione di natura sostanziale (Sez. Sicilia, n. 637/2019; Sez. Trento, n. 42/2013; Sez. Piemonte, n. 10/2008). La Sezione ha già rilevato che le irregolarità contabili non danno luogo a liquidazione di debito a carico dell'economo

tutte le volte che non si configuri un danno effettivo a carico dell'amministrazione, in quanto quest'ultima avrebbe comunque dovuto sostenere le spese di cui trattasi, con conseguente esclusione di un ammanco in senso tecnico produttivo di obbligo di ristoro (nn. 70/2022; 37/2023). Ai fini dell'esame del conto economale *de quo*, il Collegio ritiene di dare continuità, altresì, agli approdi della Sezione relativamente ai profili della gestione censurati dal magistrato relatore, con particolare riferimento alla natura delle spese economali, alla documentazione a corredo delle stesse e al soggetto tenuto alla resa di conto nel caso di spese effettuate con carta di credito. Nella giurisprudenza di questa Sezione è stato rilevato che la gestione delle spese pubbliche è informata al principio della programmazione e si snoda attraverso le fasi dell'impegno, della liquidazione, dell'ordinazione e del pagamento (cfr. artt. 152, 182 ss. d.lgs. n. 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). Le spese economali costituiscono una deroga rispetto a tale scansione procedimentale e sono, in linea di massima, dirette a fronteggiare esigenze impreviste inerenti alle attrezzature e al materiale di consumo occorrente per il funzionamento degli uffici, ovvero spese per le quali il ricorso alla ordinaria procedura costituirebbe un ostacolo al buon andamento dell'azione amministrativa. Le spese economali rivestono, pertanto, carattere residuale e minimale rispetto agli acquisti compiuti nell'ambito della programmazione generale e secondo l'ordinario procedimento di spesa (*ex aliis*, Sez. Liguria, n. 70/2022), fermo restando che, in ogni caso, la spesa deve essere giustificata con la produzione della pertinente documentazione (*ex pluribus,* Sez. Liguria, n. 101/2023). In ordine alle spese effettuate con strumenti digitali, la Sezione ha ritenuto sussistente la qualifica di agente contabile in capo

all'assegnatario/utilizzatore di carta di credito, in quanto, con il pagamento mediante la carta, egli dispone direttamente del denaro pubblico senza l'intervento di altro ufficio, con conseguente suo obbligo di resa di conto (*ex multis*, Sez. Liguria, n. 110/2024).

2. In base alla produzione documentale dispiegata dal convenuto con la memoria difensiva, vagliata nel contraddittorio processuale, paiono sussistere i requisiti dell'inerenza e della riconducibilità alle finalità istituzionali delle spese in questione. In particolare, risulta che l'utilizzo della cassa economale per le spese *de quibus* è stato in larga parte previsto dai dirigenti responsabili della gestione amministrativa, spese che, sulla scorta della documentazione depositata, sono riconducibili alle finalità proprie dell'Ente e comunque a compiti assunti dagli organi di governo e da quelli amministrativi come istituzionali. Ed è proprio muovendo da tale produzione che la Procura regionale ha concluso per il discarico del contabile. In ragione della sostanziale e concreta finalizzazione istituzionale delle spese di cui al conto in esame, può allora avere ingresso la declaratoria di discarico (cfr. Sez. Liguria, n. 37/2023). Relativamente alle spese effettuate con carta prepagata, va disposta la trasmissione della decisione alla Procura Regionale per le valutazioni di competenza.

3. Le spese processuali vanno compensate in relazione alla condotta del Comune che, richiesto in sede di istruttoria, non ha trasmesso tutta la documentazione pertinente al conto.

PQM

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Liguria, definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe, discarica l'agente contabile Magda Marchese.

Spese compensate.

Dispone la trasmissione alla Procura in sede della presente sentenza.

Manda alla Segreteria della Sezione per i successivi adempimenti.

Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 18 settembre 2025.

Il Consigliere estensore	Il Presidente
Antonino Grasso	Piero Carlo Floreani
(f.to digitalmente)	(f.to digitalmente)

Depositato in Segreteria il 20 ottobre 2025

per Il Direttore della Segreteria Elena Asta

Il Funzionario Amministrativo

Alfredo Ferrari

(f.to digitalmente)